

Regolamento del
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITÀ
DISCCO

Department of Clinical Sciences and Community Health

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo dell'Università degli Studi di Milano, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Sienze Cliniche e di Comunità (DISCCO) [d'ora in poi: il Dipartimento], istituito con decreto rettorale del 26 aprile 2012, registrato al n. 0278474 in data 27 aprile 2012.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento, struttura organizzativa di base dell'Ateneo, promuove, coordina e svolge l'attività di ricerca negli ambiti scientifici di propria pertinenza e le attività didattiche e formative per i corsi di studio di cui è referente principale o associato, nonché le attività ad esse correlate e accessorie anche rivolte all'esterno, quali, in particolare, attività assistenziali presso strutture sanitarie convenzionate.

2. Il Dipartimento indirizza le proprie finalità in armonia con quanto previsto all'interno del Titolo I dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano e agli artt. 27 e seguenti del Titolo IV.

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Milano, in via S. Barnaba n. 8, - c/o Fondazione IRCSS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e ulteriori sedi attualmente presso questi indirizzi:

- Fondazione IRCSS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Via Commenda n. 9, Via Commenda 12, Via Commenda n. 15, Via Commenda n. 19, Via F. Sforza n. 35, Via Pace n. 15, Milano;
- c/o Centro Cardiologico Monzino – Via Parea n. 4, Milano;
- c/o Ospedale San Giuseppe - Via S. Vittore n. 12, Milano
- c/o Istituto Ortopedico G.Pini - Piazza Cardinal Ferrari n. 1, Milano;
- c/o Istituto Auxologico Ospedale S. Luca – Piazzale Brescia n. 20, Milano;
- c/o Multimedica – via Milanese, n. 300, Sesto S. Giovanni (MI);
- c/o Cascina Rosa – Via Vanzetti n.5 – 20133 Milano.

La Segreteria Didattica del Dipartimento ha sede in via Commenda 19, Milano.

4. Il Dipartimento si articola, ai soli fini dell'organizzazione interna, in Sezioni come specificato al successivo art. 9.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Il Dipartimento:

- promuove e coordina le attività di ricerca, nel rispetto della libertà e dell'autonomia di docenti e ricercatori come garantite dalla normativa vigente;
- gestisce risorse, beni e strumenti a disposizione e ne verifica e assicura il razionale e produttivo utilizzo;
- cura l'attivazione di servizi comuni e promuove l'utilizzo condiviso di beni, spazi e strumenti;
- favorisce forme di collaborazione e scambio sia interno sia con università ed enti di ricerca e di formazione a livello nazionale ed internazionale.

2. Il Dipartimento si propone come obiettivo prioritario lo sviluppo della ricerca scientifica quale requisito fondamentale per l'elaborazione di nuove interpretazioni patogenetiche e lo sviluppo di nuovi approcci diagnostici e terapeutici, obiettivo che s'intende perseguire in un'ottica traslazionale e d'integrazione tra le diverse discipline. Peculiarità del Dipartimento è la capacità di svolgere ricerca traslazionale anche a livello di comunità, con ricadute, oltre che sul piano clinico, sul piano della prevenzione delle malattie e della promozione della salute. Il Dipartimento ha una forte caratterizzazione interdisciplinare con docenti appartenenti a numerosi Settori Scientifici Disciplinari.

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento assume il ruolo di referente associato per il Corso di Laurea in Biotecnologie mediche e per il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare.

Il Dipartimento assume il ruolo di referente associato nell'ambito dei Collegi Didattici Interdipartimentali per:

- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Polo Centrale).
- Corsi di laurea in:
 - Assistenza Sanitaria
 - Dietistica
 - Educazione Professionale
 - Fisioterapia
 - Igiene Dentale
 - Infermieristica
 - Infermieristica Pediatrica
 - Logopedia
 - Ortottica e assistenza oftalmologica
 - Ostetricia
 - Podologia
 - Tecnica della riabilitazione psichiatrica
 - Tecniche audiometriche
 - Tecniche audioprotesiche

- Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- Tecniche di laboratorio biomedico
- Tecniche di neurofisiopatologia
- Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
- Tecniche ortopediche
- Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
- Terapia occupazionale
- Corsi di Laurea Magistrale in:
 - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali
 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche
 - Scienze infermieristiche e ostetriche
 - Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

2. Il Dipartimento è sede della Direzione delle seguenti Scuole di Specializzazione post-laurea:

- Medicina del lavoro
- Statistica sanitaria
- Ginecologia e Ostetricia
- Malattie Apparato Cardiovascolare
- Cardiocirurgia
- Reumatologia
- Endocrinologia e malattie del Ricambio
- Allergologia e immunologia clinica
- Ematologia
- Oftalmologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Chirurgia plastica e ricostruttiva ed estetica
- Audiologia e foniatria

Inoltre docenti del Dipartimento collaborano con attività didattica alla formazione post-laurea di numerose Scuole di Specializzazione. Mediamente, ogni docente del Dipartimento collabora con un numero di Scuole di Specializzazione variabile da 4 a 6.

3. Il Dipartimento è referente principale di Master nelle seguenti aree:

- Area Statistica Medica ed epidemiologica;
- Area Infermieristica-Cardiovascolare;
- Area Chirurgia Plastica e riabilitazione della mano;
- Area Ricerca Clinica;

Art. 5

La formazione dottorale, permanente e continua

Il Dipartimento svolge funzione di Direzione per la Scuola di Dottorato in Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali e per quattro Corsi di Dottorato di Ricerca afferenti a tale Scuola.

Il Dipartimento è inoltre sede di Corsi di Perfezionamento, di Corsi di Formazione Continua sul piano nazionale e internazionale.

Art. 6

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 7

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferrito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.

3. Le domande di afferenza presentate da professori e ricercatori di ruolo incardinati in altre strutture dipartimentali dell'Ateneo vanno indirizzate al Rettore e al Direttore del Dipartimento di destinazione. Le domande, corredate dalle ragioni scientifiche e didattiche che le motivano, sono approvate dal Consiglio di Dipartimento, sentito il parere del Dipartimento di afferenza. In caso di accoglimento, il Direttore sottopone le relative proposte di mobilità al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.37 comma 7 dello Statuto.

4. Alle attività del Dipartimento possono partecipare soggetti esterni, quali riconosciuti esperti o cultori, anche stranieri, di aree scientifico-disciplinari di interesse e competenza per il Dipartimento, che ne facciano formale richiesta al Direttore, accompagnata da curriculum vitae, programma delle attività che si intendono svolgere e presentazione da parte di almeno un docente o ricercatore facente parte del Dipartimento. Tali richieste vengono illustrate al Consiglio di Dipartimento e sottoposte ad approvazione.

Art. 8

Articolazioni interne del Dipartimento

1. Il Dipartimento, ai soli fini dell'organizzazione interna, si può articolare in sezioni.
2. I componenti di ogni sezione individuano al proprio interno un docente di riferimento che ha il compito di favorire la collaborazione con gli organi del Dipartimento. La designazione, di cui viene data comunicazione al Consiglio, ha la stessa durata del Consiglio in carica.
3. Le sezioni non hanno potere deliberativo né propri organi. La loro disattivazione può essere proposta al Consiglio dal docente di riferimento. Il Consiglio, allo stesso modo, può, con motivate ragioni, deliberare la disattivazione di una sezione.
4. All'interno del Dipartimento sono anche previste eventuali Unità di Ricerca per lo sviluppo di determinati progetti scientifici. Tali Unità vengono, di volta in volta, costituite e/o disattivate in analogia con quanto stabilito per le sezioni nei commi precedenti.
5. Per ottimizzare la gestione e garantire una migliore funzionalità dell'organizzazione interna, il Dipartimento può costituire Commissioni incaricate di seguire particolari campi di attività quali, ad esempio, la ricerca, la didattica, i rapporti con enti esterni.

Art. 9

Raccordo del Dipartimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto, il Dipartimento è raccordato con la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. Il Direttore del Dipartimento, ai sensi del comma 7 dell'art. 40 dello Statuto, fa parte, di diritto, del Comitato di Direzione della Facoltà. Egli, in caso di indisponibilità, può delegare a rappresentarlo in seno al Comitato di Direzione il Vicedirettore o un altro componente della Giunta.
3. Fatte salve le funzioni e le competenze esplicitamente attribuite alla Facoltà dallo Statuto e dal Regolamento della stessa, il Dipartimento può esercitare ogni altra funzione concernente le proprie finalità in campo scientifico e didattico, nonché le finalità assistenziali ad esse connesse.

Art. 10

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) Il Consiglio;
 - b) Il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 11

Competenze del Consiglio

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento è l'organo d'indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Compete in particolare al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:

- a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il **Regolamento del Dipartimento** e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
- b) approvare i **documenti di programmazione e di indirizzo** relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;
- c) **avanzare proposte sul budget di competenza** e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) **formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione** in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e) **formulare**, in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche, oltre che in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), **le richieste motivate, corredate del parere del Comitato Direttivo della Facoltà, di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate** ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
- f) **formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo** ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- g) avanzare proposte in merito **all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca**, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di **referente principale ovvero associato** di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei

- ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- i) **deliberare** l'attivazione di **contratti di insegnamento**, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di **affidamenti**, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo, sentito il parere dei Dipartimenti afferenti ai relativi Collegi Didattici interdipartimentali e del Comitato di Direzione della Facoltà e **limitatamente agli incarichi a titolo oneroso**
 - j) **proporre** al Comitato di direzione della Facoltà, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, **l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea**, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;
 - k) **avanzare proposte relative a modifiche degli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio**, sentito il Comitato di direzione della Facoltà, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati,
 - l) **organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;**
 - m) esprimere al Senato accademico il proprio **parere motivato** in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di **passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi** da quelli di inquadramento;
 - n) deliberare in merito alla **concessione di nulla-osta** a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di **attività didattica presso altre sedi** universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;
 - o) esprimere parere sulle proposte di **mobilità interna di professori e ricercatori** ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;
 - p) proporre **l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di scuole di specializzazione, di corsi e scuole di dottorato di ricerca**, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;
 - q) designare una **rappresentanza** elettiva di professori e ricercatori nel **Comitato di direzione della Facoltà**, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento della Facoltà;
 - r) **designare i docenti componenti delle Commissioni paritetiche docenti-studenti** per i rispettivi Collegi didattici ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto, comma 6;
 - s) **deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento** e ai **Collegi didattici** che fanno capo al Dipartimento o, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi didattici interdipartimentali e al **Comitato di direzione della Facoltà**, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;
 - t) proporre la costituzione di **Centri/Unità** interdipartimentali di ricerca e funzionali, di Centri funzionali integrati e di Centri di ricerca;

- u) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a **convenzioni e contratti** per l'esecuzione di attività di ricerca, di attività didattica e di attività assistenziale; alla partecipazione a **centri e consorzi** interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a **programmi di ricerca**, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;
- v) approvare l'eventuale svolgimento di **prestazioni a pagamento per conto terzi**, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
- w) approvare la **relazione annuale sull'attività didattica e scientifica** presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
- x) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

3. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di **professore emerito**, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico che ne può deliberare l'inoltro al Ministero con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori suoi componenti.

4. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di **lauree honoris causa** in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un Collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico che ne può deliberare l'inoltro al Ministero con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori suoi componenti.

5. Il Consiglio, su proposta del Direttore, può approvare la costituzione di **Commissioni con compiti istruttori** o incaricate di seguire particolari campi di attività, fatte salve le competenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

6. Il Consiglio può **delegare** alcune determinate **funzioni** ad altri organi quali la

Giunta, il Collegio Didattico Interdipartimentale, in accordo con i Dipartimenti afferenti allo stesso, e il Comitato di Direzione della Facoltà, previa intesa con i Consigli degli altri Dipartimenti raccordati.

In particolare, in accordo con i Consigli degli altri Dipartimenti afferenti ai Collegi Didattici Interdipartimentali dei CdL, CdL specialistiche e a ciclo unico (art. 4 comma 1), il Dipartimento delega ai Collegi didattici tutti gli **adempimenti riguardanti le carriere degli studenti**. Nei CdL nei quali il Dipartimento sia referente, può altresì delegare ai Collegi didattici compiti di **programmazione** didattica e di **definizione di obiettivi formativi e di verifica del loro raggiungimento**.

Art. 12

Composizione e modalità di partecipazione al Consiglio

1. Ai sensi del comma 2 art. 38 dello Statuto, fanno parte del Consiglio:

- tutti i **professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato** che costituiscono l'organico del Dipartimento;
- una **rappresentanza degli studenti** iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale o associato nell'ambito di un collegio didattico interdipartimentale, indicati all'art. 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio;
- il **personale di elevata professionalità** delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria, delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento.

2. Fanno parte altresì del Consiglio:

- una rappresentanza del restante **personale tecnico e amministrativo** nella misura del **15%**;
- una rappresentanza dei **titolari di assegni** per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati nella misura di **2**;
- una rappresentanza degli iscritti ai corsi di **dottorato** di ricerca nella misura di **2**;
- una rappresentanza degli iscritti alle scuole di **specializzazione** di interesse del Dipartimento, nella misura di **3**.

3. Alle riunioni del Consiglio in cui si trattano argomenti attinenti alle biblioteche e/o al patrimonio bibliografico è chiamato a partecipare il direttore della **Biblioteca** del Polo Centrale di Medicina e Chirurgia.

4. Previo invito o accettazione da parte del Direttore, possono partecipare al Consiglio studiosi ed esperti anche non universitari che partecipino sistematicamente all'attività scientifica del Dipartimento stesso, con voto consultivo.

5. Con le stesse modalità previste nel comma precedente, possono partecipare al Consiglio, in materia di programmazione delle attività scientifiche, il personale degli enti convenzionati eventualmente impegnato in attività di ricerca presso il Dipartimento, con voto consultivo.

6. Secondo quanto previsto dal secondo capoverso del comma 3 dell'art. 38

dello Statuto, la rappresentanza degli studenti non deve essere considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

7. In analogia con la previsione contenuta nell'art. 64 comma 4 dello Statuto, la mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

8. Per le modalità di partecipazione delle varie componenti alle sedute del Consiglio si rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 38 dello Statuto e dai commi 32, 33 e 34 dell'art. 2 delle norme guida.

Art. 13

Modalità di elezione nel Consiglio e durata del mandato

1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio sono indette dal Direttore con apposito Decreto, ad eccezione della rappresentanza degli studenti che viene eletta in tornate indette dal Rettore e gestite centralmente dall'Ateneo.

2. Nel decreto d'indizione delle elezioni vengono stabiliti i modi e i tempi per la presentazione delle candidature delle varie componenti del Consiglio elencate nell'art. 13 del presente regolamento.

3. I rappresentanti di cui al comma 2 dell'art. 13 del presente regolamento durano in carica un triennio accademico, ad eccezione dei titolari di assegni di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Questi ultimi, inoltre, possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. Infine, per quanto riguarda gli assegnisti di ricerca, l'elettorato passivo è limitato a chi può garantire, a decorrere dalla data delle elezioni, la copertura di almeno tre quarti dell'intero mandato biennale.

Art. 14

Il Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed esercita i compiti definiti dal comma 5 dell'art. 38 dello Statuto. Compete in particolare al Direttore:

- 1) **individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo** relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
- 2) **proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse**, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- 3) **assumere**, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, **le decisioni di spesa** entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- 4) **assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta**, sottoponendoli

successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;

- 5) indirizzare e sovrintendere **all'impiego del personale tecnico-amministrativo** avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
- 6) **validare e proporre** al Consiglio del Dipartimento il **rendiconto** delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;
- 7) indire, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento all'art. 13 comma 1, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.

2. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione della Facoltà. In caso d'indisponibilità, può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o un altro componente della Giunta.

3. Il Direttore del Dipartimento è eletto nell'osservanza dei requisiti soggettivi e delle modalità procedurali di cui al comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria, le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Per il regime delle incompatibilità si rimanda a quanto stabilito dai commi 2 e 4 dell'art. 63 dello Statuto.

5. Il Consiglio del Dipartimento, nomina su proposta del Direttore, un Vicedirettore, scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento, che coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolve da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

Art. 15

La Giunta

1. La Giunta è costituita nell'ambito del Consiglio ed esercita funzioni consultive nei confronti del Direttore ed istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio stesso. Inoltre, essa può svolgere compiti e incarichi anche sulla base di deleghe del Consiglio stesso e/o del Direttore.

2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 38 dello Statuto, fanno parte **di diritto** della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il responsabile amministrativo.

3. Fanno altresì parte della Giunta, nella misura massima del 15% rispetto ai componenti del Consiglio (n. 19):

- i Presidenti dei Collegi didattici che appartengono al Dipartimento (8);
- **6** rappresentanti dei docenti e dei ricercatori eletti in seno al Consiglio facendo in modo che ci siano tra questi almeno **tre ricercatori**;
- **3** rappresentanti degli studenti, designati tra quelli eletti nel Consiglio;
- **2** rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo nell'ambito del personale presente nel Consiglio.

4. Il Direttore può chiamare a partecipare ai lavori della Giunta, nella misura massima di **5 ulteriori** unità, anche i Presidenti di altri Collegi didattici cui il Dipartimento partecipa o eventuali docenti delegati o incaricati dal Dipartimento per particolari questioni o settori di attività.

5. La durata del mandato della Giunta coincide con quello del Consiglio.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, tenendo anche conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio. Il Direttore è tenuto in ogni caso a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta, almeno dieci giorni prima della seduta, una richiesta sottoscritta da almeno il 10% dei componenti del Consiglio.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, detratti gli assenti giustificati fino al limite di un quinto dei componenti e i rappresentanti degli studenti. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

3. Il Direttore apre e chiude la seduta, dirige i lavori e modera la discussione. In sua assenza tali compiti spettano al Vicedirettore.

4. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Si dà luogo a votazione per appello nominale e a scrutinio

segreto, come previsto dal comma 5 dell'art. 38 dello Statuto, per l'elezione del Direttore del Dipartimento.

5. Ai sensi dell'art. 38 comma 4 dello Statuto, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione nonché le questioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori. Le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implichino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori. Le deliberazioni concernenti l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta sono invece assunte in seduta plenaria. Qualora siano in discussione argomenti che implichino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

6. Tra i componenti del Consiglio, il Direttore nomina un Segretario che lo assiste nei lavori della seduta e nella redazione del verbale. Nel verbale dovrà essere indicato: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

7. Le delibere approvate hanno effetto immediato. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono approvati seduta stante oppure vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

8. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti del Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative, e dal restante personale del Dipartimento previa richiesta al Direttore.

9. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dalle stesse regole enunciate nei commi precedenti, per quanto applicabili.

Art. 17

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 39 dello Statuto, il consiglio di Dipartimento designa i docenti che fanno parte delle Commissioni paritetiche docenti-studenti dei Collegi didattici interdipartimentali ai quali il dipartimento afferisce.

2. Il Presidente di ciascuna Commissione è designato dal Collegio didattico interdipartimentale di riferimento, tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

3. Il Presidente della Commissione è tenuto ad informare costantemente il Direttore dei Dipartimenti afferenti al collegio interdipartimentale sull'andamento dei lavori e a riferire periodicamente in sede di Consiglio.

Art. 18

Collegi didattici e Collegi didattici interdipartimentali

1. I Collegi che operano all'interno del Dipartimento sono riportati all'art.4, comma 1. Il Dipartimento assume il ruolo di referente associato per il Corso di Laurea in Biotecnologie mediche e per il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare. Per i CdL, i CdL magistrali e il CdL a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Polo Centrale il Dipartimento assume il ruolo di referente associato nell'ambito dei rispettivi Collegi Didattici Interdipartimentali, ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto.

2. Spetta ai Collegi didattici provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea che a essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte al Consiglio di Dipartimento e assumere i compiti delegati conferiti relativi alla programmazione annuale dell'offerta formativa e all'attribuzione dei compiti didattici che verranno deliberati previa intesa con i Consigli degli altri Dipartimenti raccordati e, per quanto di competenza, con il Comitato di Direzione della Facoltà (art.12, comma 6).

3. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti dei Collegi, sentito il parere del Comitato di Direzione della Facoltà di riferimento:

- a) formulare proposte ai Dipartimenti associati in materia di revisione degli Ordinamenti e dei Regolamenti didattici;
- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- c) formulare proposte ai Dipartimenti associati ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa (Manifesto) (compreso il contingente di posti per i corsi di studio ad accesso programmato, nazionale e locale);
- d) formulare ai Dipartimenti associati le proposte del piano di copertura degli

insegnamenti e delle altre attività formative relativamente a:

- mutazioni di insegnamenti da altri corsi di studio raccordati alla Facoltà;
 - assegnazione di compiti didattici ai professori e ai ricercatori;
 - insegnamenti da riservare all'apporto di personale del Servizio Sanitario Regionale e proposte delle relative attribuzioni;
 - attivazione di bandi per affidamento a titolo gratuito e a titolo retribuito, e proposte delle relative attribuzioni;
 - attivazione di bandi per contratti a titolo oneroso e proposte delle relative attribuzioni;
 - attivazione e attribuzione di incarichi per la didattica integrativa (ex art.47 del precedente regolamento generale d'Ateneo);
 - nomina di cultori della materia;
- e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Consiglio di Dipartimento previa intesa con i Consigli degli altri Dipartimenti raccordati e, per quanto di competenza, con il Comitato di Direzione della Facoltà, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
- f) collaborare all'organizzazione e allo svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di studio a numero programmato, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dai Dipartimenti e, per quanto di competenza, dal Comitato di Direzione della Facoltà;
- g) agevolare la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni delle prove finali dei corsi di laurea, sentito il parere del Comitato di Direzione della Facoltà ;
- h) collaborare all'organizzazione e allo svolgimento delle tesi di laurea magistrale secondo i criteri indicati dai Dipartimenti referenti e, per quanto di competenza, dal Comitato di Direzione della Facoltà;
- i) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- j) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- k) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- l) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
- m) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

4. I Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. I docenti d'insegnamenti comuni a più corsi di studio o mutuati fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore. Alle riunioni dei Collegi partecipano:

- con diritto di voto, i ricercatori che svolgono attività didattica nei corsi di studio di riferimento dei Collegi e la loro presenza è considerata ai fini del computo del numero legale;

- con diritto di voto, i Coordinatori didattici di Sezione e i Coordinatori delle attività professionalizzanti, anche se professori a contratto, e la loro presenza è considerata ai fini del computo del numero legale;

- con diritto di voto, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute;

- con diritto di voto, chi ricopra l'incarico annuale di Coordinatore d'anno e la loro presenza è considerata ai fini del computo del numero legale.

5. Alle riunioni dei Collegi possono inoltre partecipare i professori a contratto, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.

6. Il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica può partecipare alle riunioni dei Collegi didattici di pertinenza, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale. Chi ricopra l'incarico annuale di Coordinatore partecipa al Collegio non quale personale tecnico-amministrativo.

7. La partecipazione ai Collegi didattici del personale del Servizio sanitario cui siano attribuiti compiti didattici nei corsi di studio delle professioni sanitarie viene definita dal Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

8. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e all'approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.

9. I verbali delle sedute dei Collegi didattici sono conservati a cura dello stesso Presidente, e trasmessi in copia ai Direttori dei Dipartimento referenti, che provvedono a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti ai Consigli di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

10. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dai Direttori dei Dipartimenti referenti.

11. Il Collegio didattico può designare un Vicepresidente che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.

12. Nell'ambito di ciascun Collegio didattico interdipartimentale, sono costituite apposite Commissioni paritetiche docenti-studenti composte da un pari numero di docenti e di studenti. Questi ultimi sono designati tra e dai rappresentanti degli studenti presenti nel Collegio didattico di riferimento, di cui al comma 2 dell'art. 39 dello statuto.

13. Il Dipartimento svolge il ruolo di referente/responsabile dei seguenti Collegi Didattici Interdipartimentali:

- Medicina Chirurgia Polo Centrale (LM-41),
- Tecniche Audiometriche- Tecniche Audioprotesiche,
- Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare,
- Infermieristica Pediatrica,
- Ortottica e assistenza oftalmologica ,
- Ostetricia,
- Scienze delle professioni sanitarie della Prevenzione,
- Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie.

Art. 19

Norme finali

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla medesima data sono abrogati i previgenti Regolamenti di funzionamento dei Dipartimento disattivati e confluiti in DISCCO.

3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.

*Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità nella
seduta del 18 Marzo 2013*